

Codice A1618A

D.D. 27 agosto 2026, n. 626

R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida al ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di istanza per autorizzazione a seguito di lavori eseguiti in assenza e/o in difformità di autorizzazione - Comune di Mondovì (Località Bricchetto) - Fg. 29 partt. varie.



ATTO DD 626/A1618A/2026

DEL 27/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: R.D. 3267/1923, L.R. n. 45/1989 - Diffida al ripristino dello stato dei luoghi previa presentazione di istanza per autorizzazione a seguito di lavori eseguiti in assenza e/o in difformità di autorizzazione – Comune di Mondovì (Località Bricchetto) - Fg. 29 partt. varie.

1. PREMESSO CHE:

- con nota del 18/07/2026 (ns prot. n. 00109386 del 22/07/2026) il Comando Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” - Nucleo di *omissis* inoltrava al Settore Tecnico Piemonte Sud il *omissis* per lavori di trasformazione o modificazione del suolo in zona sottoposta al vincolo idrogeologico eseguiti in assenza di autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.mi.;

- in merito alla violazione rappresentata dalla trasformazione d’uso del suolo, la stessa informativa, completa di allegati cartografici, individuava:

- il soggetto trasgressore: *omissis*

- la superficie di terreno oggetto dei lavori: pari a 5.635 mq, interessante il Fg. 29 partt. 376, 381 e 371;

- nello stesso era evidenziato tra l’altro che:

“nel periodo compreso tra il 25.08.2022 (data rilascio D.D. regionale n° 445) ed estate 2024, sono stati eseguiti i seguenti interventi da parte dell’azienda in oggetto specificata:

omissis

omissis

omissis

omissisomissisomissisomissis;

-con Ordinanza *omissis* il Comune di Mondovì ha ordinato al trasgressore di provvedere ai sensi dell'art.167, del D.Lgs 22/01/2004 n. 42, entro 90 giorni dalla data di notifica della medesima ordinanza, alla rimessione in pristino in conformità con l'Autorizzazione Paesaggistica n° 11/2022 prot. 23650 del 22/06/2022 delle superfici boscate abusivamente trasformate, indicate *omissis*della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte"*omissis*;

2. CONSIDERATO CHE:

- l'intervento, in quanto trasformazione d'uso del suolo, non ricade nei casi di esclusione, come normati all'art. 11 c. 1 lett. c della LR 45/89;

- pertanto deve essere soggetto ad autorizzazione espressa ai sensi art. 2 della citata legge;

- stante la superficie interessata dall'intervento, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 45/89 e s.m.i., la competenza all'adozione e rilascio del provvedimento autorizzativo è della Regione Piemonte – Settore Tecnico Piemonte Sud;

- i lavori sono stati realizzati in assenza e/o in difformità e/o in parziale difformità di titolo autorizzativo e quindi occorrerà provvedere ad una valutazione della compatibilità dello stato attuale delle aree d'intervento con l'equilibrio idrogeologico locale;

- i lavori attengono ad attività di trasformazione del suolo per finalità agricole e il soggetto trasgressore risulta titolare dell'azienda agricola *omissis* (P. IVA *omissis* con sede legale in *omissis* *omissis*

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli artt. 7, 24,25 26 il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- la l.r. n. 45/1989;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i;
- l'art 36 della l.r. n. 4/2009;
- il D.lgs n. 34/2018;
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB;
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021;
- l'art. 17 della LR n. 23/2008 e s.m.i;
- la Legge Regionale n. 10 del 04 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge Regionale 8 luglio 2025, n. 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";

determina

- DI RICHIAMARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.

- DI DIFFIDARE per le motivazioni citate in premessa, il Sig. *omissis*(C.F. *omissisomissis* titolare dell'azienda agricola *omissisomissis* con sede legale in *omissisomissis* affinché provveda:

A. a SOSPENDERE immediatamente i lavori ancora eventualmente in corso, per la conclusione dell'intervento non completato o realizzato in assenza e/o difformità e/o parziale difformità dell'autorizzazione;

B. a PRESENTARE allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Mondovì entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, istanza di autorizzazione per il ripristino delle condizioni di compatibilità con l'assetto idrogeologico relativamente a tutte le aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico oggetto del Rapporto Amministrativo del Comando Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Nucleo di Mondovì, citato in premessa.

Nel caso in esame, il progetto dovrà rappresentare gli interventi necessari al completamento delle opere ancora non eseguite, in conformità e/o in variante alla Determina autorizzativa regionale n. 445/A1618A/2022 del 25/08/2025, con validità fino al 25/08/2025.

La documentazione dovrà rappresentare lo stato dei luoghi attuale e di progetto in modo distinto:

- delle aree in cui non sono state avviate o completate le opere autorizzate;
- delle aree con opere completate in conformità all'autorizzazione;
- delle aree con opere realizzate in difformità e/o assenza di autorizzazione interessate dal ripristino delle condizioni di compatibilità con l'equilibrio idrogeologico;

L'interessato dovrà dare comunicazione dell'avvenuta trasmissione anche al settore scrivente, al fine di regolarizzare la posizione amministrativa, secondo quanto previsto al punto 9 della Circolare PGR 3/AMB del 31.08.2018, corredata della documentazione progettuale, come prevista dall'allegato A alla D.D. n. 368 del 7/2/2018.

L'autorizzazione di cui trattasi è concedibile:

- per le opere e i lavori compatibili con l'equilibrio idrogeologico e determinanti la riduzione dell'impatto dell'intervento di cui trattasi sul medesimo;
- per aree sottoposte a tutela paesaggistica, in conformità all'autorizzazione paesaggistica richiamata nell'ordinanza citata in narrativa o previa comunicazione dell'esito favorevole dell'accertamento della compatibilità paesaggistica, quale atto autonomo e presupposto ex art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004;

Si precisa quanto segue:

- restano escluse dal presente provvedimento le aree di competenza del demanio idrico e le fasce soggette al divieto assoluto di cui all'art. 96, comma 1 lettera f del R.D. 523/1904;

- sono fatte salve le distinte competenze, le autonome valutazioni e le autorizzazioni in materia di vincolo ambientale e paesaggistico ex D.lgs 42/2004;

- ai sensi del comma 5 dell'art. 36 della l.r. 4/2009, se le necessarie autorizzazioni non possono essere rilasciate e l'intervento sanato, il trasgressore è tenuto al ripristino ambientale dei luoghi che restano a tutti gli effetti classificati come bosco. In tal caso, la Regione ordina il ripristino indicandone modalità e termini. Se il trasgressore non ottempera, la Regione, previa diffida, dispone l'esecuzione degli interventi con onere a carico del trasgressore.

C. DI INFORMARE CHE:

- i lavori dovranno rimanere sospesi fino al conseguimento dell'autorizzazione di cui al p.to B e al versamento degli eventuali oneri di cui agli art. 8 e 9 della L.R. 45/89, se dovuti;
- per le opere ritenute, in tutto o in parte, incompatibili con l'assetto idrogeologico, il trasgressore è obbligato a eseguire i lavori di ripristino prescritti nello stesso provvedimento;
- in caso di inadempimento a quanto previsto nella lettera B ovvero nel caso in cui l'autorizzazione non possa essere rilasciata si provvederà ad emettere ordinanza di rimessa in pristino dello stato di luoghi;
- di avvisare inoltre che, in caso di inadempimento di quanto specificato nei precedenti capoversi, si provvederà a trasmettere denuncia all'Autorità Giudiziaria ravvisandosi l'ipotesi prevista dell'art.650 c.p.;
- di avvisare e informare che, nel caso in cui l'intervento risulti al di sotto della competenza del Settore scrivente, il trasgressore è comunque tenuto a presentare domanda al comune per il tramite del SUAP e a darne notizia al settore scrivente.

D. DI NOTIFICARE il presente provvedimento al Sig. *omissisomissis* c/o la sede dell'azienda agricola *omissisomissis* con sede legale in *omissisomissis* per i motivi di cui in narrativa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri organi, Amministrazioni od Enti.

È fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia urbanistica e dai vigenti Piani Regolatori Generali.

È fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il presente provvedimento è inoltre trasmesso:

- al Sig. Sindaco del Comune di Mondovì
- al Comando Gruppo Carabinieri Forestale di Cuneo
- al Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" – Nucleo di Mondovì
- al Settore A1816B – Tecnico regionale – Cuneo

IL DIRIGENTE (A1618A - Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo

